

Numero 45 del 2003

Legge 2003 sul Mandato di Cattura Europeo

DISPOSIZIONE DELLE SEZIONI

PARTE 1

Preliminare e Generale

Sezione

1. Breve titolo e inizio.
2. Interpretazione.
3. Stati Designati.
4. Applicazione della legge.
5. Reati relativi.
6. Autorità Centrale nello Stato.
7. Decisioni e Regolamenti.
8. Spese.

PARTE 2

Mandato di Cattura Europeo

Capitolo 1

Il Mandato di Cattura Europeo Recepito nello Stato

9. Autorità giudiziaria dell'esecuzione nello Stato.
10. Obbligo alla consegna.

11. Mandato di cattura europeo.
12. Trasmissione del Mandato di Cattura Europeo.
13. Istanza all'Alta Corte per l'approvazione ad eseguire il mandato di cattura europeo.
14. arresto senza mandato nei casi di urgenza.
15. Consenso alla consegna.
16. Arresto della persona nominata nel mandato di cattura Europeo.
17. Mandato di cattura Europeo relativo a più di un reato.
18. Rinvio della consegna.
19. Consegna restrittiva.
20. Informazioni e Documentazione aggiuntiva.
21. Circolazione dei detenuti ai sensi di tale Legge.
22. Non applicazione della regola della specialità
23. Consegna di persone dallo stato emittente ad un altro Paese Membro.
24. Consegna di persone dallo stato emittente in un terzo stato.
25. Ricerche ai fini del mandato di cattura europeo.
26. Consegna dei beni.
27. Rinvio a giudizio
28. Transitò.
29. Molteplici mandati di cattura Europei
30. Mandati di cattura europei e richieste d'estradizione

CAPITOLO 2

Emissione del Mandato di Cattura Europeo da parte dello Stato

31. Definizione.
32. Reati ai quali si applica l'articolo 2.2 della decisione Quadro.
33. Emissione del mandato di cattura europeo da parte del tribunale dello Stato.
34. Trasmissione del mandato di cattura europeo emesso nello Stato.
35. Arresto della persona consegnata allo Stato.
36. Riduzione del periodo di detenzione dalla condanna nello Stato dell'esecuzione

PARTE 3

Divieto alla consegna

37. Diritti fondamentali.
38. Reati nei confronti dei quali la persona non può essere consegnata.
39. Grazia o amnistia.
40. Tempo trascorso dalla commissione del reato.
41. Doppia incriminazione.
42. Azioni giudiziarie nello Stato.
43. Età.
44. Commissione del reato al di fuori dello stato emittente
45. Persone condannate *in absentia*.
46. Immunità dall'azione giudiziaria

PARTE 4

Varie

47. Emendamento alla sezione 3 della Legge del 1965.
48. Deposizione delle decisioni ai sensi della Legge del 1965 di fronte le Camere dell'Oireachtas.
49. Attuazione della Parte II della legge del 1965.
50. Abrogazione della Parte III della Legge del 1965.
51. Emendamento alla Legge sull'Estradizione del 1987 (Convenzione Europea sulla Soppressione del Terrorismo).
52. Emendamento alla Legge del 2001.

ALLEGATO

PARTE A

Testo in lingua Irlandese della decisione Quadro del Consiglio del 13
Giugno 2002 sul Mandato di Cattura Europeo e sulle procedure di
consegna tra gli Stati Membri.

PARTE B

Testo in lingua Inglese della decisione Quadro del Consiglio del 13
Giugno 2002 sul Mandato di Cattura Europeo e sulle procedure di
consegna tra gli Stati Membri.

Leggi a cui si fa riferimento

Legge del 1924 sulla giustizia criminale
(Amministrazione)

Legge del 1960 sulla giustizia criminale

Legge del 1972 della comunità Europea

Legge sull'Estradizione del 1965

Leggi sull'Estradizione dal 1965 al 2001

Legge sull'Estradizione del 1987 (Convenzione Europea sulla
soppressione del terrorismo)

Legge sull'Estradizione del 2001 (Convenzione dell'Unione Europea)

LEGGE 2003 SUL MANDATO DI CATTURA EUROPEO

LEGGE CHE DA ATTUAZIONE ALLA DECISIONE QUADRO

[1]

DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2002 SUL MANDATO DI
CATTURA EUROPEO E SULLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA

GLI STATI MEMBRI: EMENDANDO LA LEGGE

SULL'ESTRADIZIONE DEL 1965 E ALCUNI ALTRI DECRETI E

DISPONENDO PER LE MATERIE A CIO' COLLEGATE (28

Dicembre 2003)

E' STATA APPROVATA DALLA OIREACHTAS COME SEGUE:

PARTE I

Preliminare e Generale

- 1.- (1) Tale legge può essere citata come la Legge 2003 sul Mandato di Cattura Europeo (breve titolo e inizio).
- (2) Tale legge entra in vigore il 1 gennaio 2004.

- 2.- (1) In questa legge, tranne dove il contesto richieda altrimenti –
(Interpretazione)

Per “Legge del 1965” si intende la Legge sull’extradizione del 1965;

Per “Legge del 2001” si intende la Legge sull’extradizione del 2001 (Convenzioni dell’Unione Europea);

“Autorità Centrale nello Stato” deve essere letta in accordo con la *sezione 6*;

Per “Eurojust” si intende l’organo creato dalla Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 ^[2], la quale ha dato vita ad Eurojust per il rafforzamento della lotta contro i reati gravi;

“Mandato di Cattura Europeo” si intende un mandato, ordine o decisione di un’autorità giudiziaria di un Paese Membro, emanato ai sensi di tali leggi, per dare attuazione alla Decisione Quadro in quel Paese Membro, in vista dell’arresto o della consegna di una persona dallo Stato a quel Paese Membro per un reato commesso o che si presume sia stato commesso da lui o lei secondo la legge di quel Paese Membro;

“Comunità Europea” ha lo stesso significato di quello risultante dalla Legge sulla Comunità europea del 1972;

Per “copia facsimile” si intende, in relazione ad un documento, la copia facsimile del documento trasmesso in conformità con la *sezione 12*;

Per “Decisione Quadro” si intende la decisione Quadro del consiglio del 13 giugno 2002 inerente il mandato di cattura europeo e le procedure di consegna tra gli Stati Membri, il cui testo –

- (a) in lingua Irlandese, è inserito nella *Parte A* dell’*Allegato*, e
- (b) in lingua Inglese, è inserito nella *Parte B* dell’*Allegato*;

“funzioni” inclusi poteri e doveri, e i rinvii all’adempimento delle

funzioni, includono, oltre al rispetto dei poteri e dei doveri, rinvii all'esercizio dei poteri e all'espletazione dei doveri;

Per "Autorità giudiziaria emittente" si intende, in relazione al mandato di cattura europeo, l'autorità giudiziaria del paese emittente che emana il mandato di cattura europeo in questione;

Per "Stato emittente" si intende, in relazione al mandato di arresto europeo, un Paese Membro nominato ai sensi della *sezione 3, la cui* autorità giudiziaria ha emanato il mandato di cattura europeo;

Per "autorità giudiziaria" si intende il giudice, magistrato o altra persona autorizzata ai sensi della legge del Paese Membro interessato a svolgere le stesse o simili funzioni di quelle svolte ai sensi della *sezione 13* da un tribunale dello Stato;

Per "Paese Membro" si intendo un Paese Membro della Comunità Europea (diverso dallo Stato) o Gibilterra;

Per "Ministro" si intende il Ministro per la Giustizia, l'Uguaglianza e Riforma di Legge;

Per "Paesi terzi" si intendono paesi diversi dallo Stato o da un Paese Membro;

"copia conforme" deve essere letta in conformità alla *sezione 12 (7)*,

(2) In questa legge –

- a. per rinvio alla sezione, Parte o Allegato si intende un rimando alla sezione, Parte o Allegato di questa Legge, fino a quando non venga indicato che si fa riferimento ad un altro decreto;
- b. per rinvio ad una sottosezione, paragrafo o sottoparagrafo si intende il rimando ad una sottosezione, paragrafo o sottoparagrafo del provvedimento in cui appare tale riferimento, fino a quando non venga

indicato che si fa riferimento ad un'altra disposizione;

c. per rinvio a qualsiasi decreto si intende il rimando a qualsiasi decreto emendato, esteso o adottato prima o dopo l'adozione di questa Legge, da o ai sensi di ogni decreto successivo;

3.– (1) Ai fini di questa legge, il Ministro degli Affari Esteri può, nominare un Pese Membro che abbia, nel rispetto della propria giurisprudenza nazionale, attuato la Decisione Quadro. (Stati Nominati)

(2) Il Ministro degli Affari Esteri può, emendare o revocare una decisione ai sensi di tale sezione, incluso anche una decisione ai sensi di tale sottosezione;

4.– (1) Salvo le *sottosezioni (2) e (3)*, Tale Legge si applica per i reati commessi o che si presume siano stati commessi prima o dopo l'inizio della legge; (Attuazione della Legge)

(2) Tale legge in relazione ad un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica Austriaca o della Repubblica Italiana, si applica solo ai reati commessi o che si presume siano stati commessi a partire dal 07 Agosto 2002;

(3)- Tale legge in relazione ad un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica Francese, si applica solo ai reati commessi o che si presume siano stati commessi a partire dal 1 Novembre 2003;

5.– Ai fini di tale Legge – (Corrispettivi reati)

a. un reato ai sensi della legge dello stato emittente corrisponde ad un reato ai sensi della legge dello Stato, nel caso in cui l'atto o l'omissione che costituisce il reato ai sensi della legge dello stato emittente avrebbe, qualora fosse stato commesso nello Stato, costituito un reato ai

sensi della legge dello Stato, e

- b. un reato ai sensi della Legge dello Stato corrisponde ad un reato ai sensi della legge dello stato emittente, nel caso in cui l'atto o l'omissione che costituisce il reato ai sensi della Legge dello Stato avrebbe, qualora fosse stato commesso nel paese emittente, costituito un reato ai sensi della legge dello stato emittente.

6.– (1) il Ministro sarà l'Autorità Centrale nello Stato ai fini di tale Legge.
(Autorità Centrale nello Stato)

(2) il Ministro può, nominare alcune persone che lui o lei ritiene siano appropriate a svolgere le funzioni di Autorità Centrale dello Stato come stabilito nel mandato e potrebbero altresì essere nominate diverse persone per svolgere le diverse funzioni dell'Autorità Centrale dello Stato.

(3) Per molto tempo per far sì che una decisione ai sensi della *sottosezione* (2) rimanesse in vigore, il riferimento all'Autorità centrale dello Stato in questa legge, visto che si riferiva allo svolgimento di una funzione specificata nel mandato, doveva essere costruito, come se si trattasse di un riferimento alla persona nominata dal mandato a svolgere la funzione interessata.

(4) Il Ministro può, con comunicazione scritta, informare il Segretariato del Consiglio dell'unione Europea sulla decisione pconsegna ai sensi della presente sezione e sui nomi delle relative persone designate.

(5) Il Ministro può emendare o revocare un mandato ai sensi della presente sezione (incluso un mandato ai sensi della presente sottosezione).

(6) L'Autorità Centrale dello stato può, ogni anno, preparare una relazione sull'efficacia, nel corso dell'anno precedente, della Parte 2 e può sottoporre le copie di tali relazioni, non appena pronte, alle Camere dell'Oireachtas.

7.– Ogni decisione o regolamento, subito dopo la sua creazione, ai sensi di tale legge può essere sottoposto ad ognuna della Camere dell'Oireachtas e nel caso in cui una risoluzione, che annulli la decisione o il regolamento, venga adottata da una delle Camere il ventunesimo giorno successivo alla data in cui la Camera si è riunita dopo che la decisione o il regolamento le è stato sottoposto, il mandato o il regolamento sarà annullato di conseguenza, facendo salvo quanto precedentemente fatto. (Decisioni e regolamenti).

8.– Le spese in cui il Ministro incorre per l'amministrazione di tale Legge saranno – nella misura stabilita dal Ministro delle Finanze – pagate dall'Oireachtas.

PARTE 2

Mandato di Cattura Europeo

Capitolo 1

Il Recepimento del Mandato di Cattura europeo nello Stato

9.- Ai fini della decisione Quadro, l'Alta Corte sarà l'autorità giudiziaria che darà attuazione al mandato di cattura europeo nello Stato. (Autorità

giudiziaria dell'esecuzione del mandato di cattura europeo nello Stato).

10. – Qualora l'autorità giudiziaria di un paese emittente, spicchi dovutamente un mandato di cattura europeo nei confronti di una persona – (Obbligo alla consegna)

- a. contro la quale lo Stato intende procedere per il reato a cui il mandato di arresto europeo si riferisce, o
- b. su cui grava una condanna alla reclusione o ad un fermo, che è scappata dallo stato emittente prima che lui o lei-
 - (i) cominciasse a scontare la pena, o
 - (ii) terminasse di scontare la pena,

tale persona sarà, nel rispetto delle disposizioni di tale Legge e della Decisione Quadro, arrestata e consegnata al paese emittente.

11. – (1) Il mandato di cattura europeo deve avere, per quanto possibile, la forma di cui all'Allegato alla Decisione Quadro e deve specificare –

- a. il nome e la nazionalità della persona nei confronti della quale è emesso;
- b. il nome, l'indirizzo dell'ufficio principale, il numero di fax e l'indirizzo e-mail dell'autorità giudiziaria che ha spiccato il mandato di cattura europeo;
- c. il reato a cui il mandato di cattura europeo si riferisce inclusa la natura e la classificazione ai sensi della legge dello stato emittente del reato in questione;
- d. che la condanna, sentenza o misura di sicurezza è immediatamente esecutiva nei confronti della persona, o che il mandato d'arresto per lui o lei o un altro mandato dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente avente lo stesso effetto, è stato spiccato per tale reato;
- e. le circostanze in cui il reato è stato commesso o si presume sia stato commesso, incluso il tempo e il luogo

della sua commissione o della sua presunta commissione, e il livello di coinvolgimento o il presunto livello di coinvolgimento della persona nella commissione del reato, e

- f. (i) l'ammenda a cui una persona sarebbe tenuta, se condannata per il reato specificato nel mandato di cattura europeo,
- (ii) l'ammenda a cui la persona è tenuta riguardo al reato, qualora venga condannata per il reato previsto dal mandato di cattura europeo, ma per cui non è stata ancora emessa la sentenza
- (iii) a quanto ammonta l'ammenda, qualora la persona venisse condannata per il reato specificato nel mandato di cattura europeo, e venisse comminata una pena a tal riguardo.

(2) qualora non si potesse emettere un mandato di cattura europeo nella forma di cui alla *sottosezione (1)*, esso dovrà comunque includere alcune informazioni, che andranno ad aggiungersi a quelle specificate nella *sottosezione (1)*, come richiesto qualora venga fornito sotto questa forma.

(3) Nel caso in cui un mandato di cattura europeo sia emesso nello stato emittente nei confronti di una persona che non è stata condannata per il reato ivi specificato, il mandato di cattura europeo deve essere accompagnato da una dichiarazione con la quale l'autorità giudiziaria emittente afferma che –

- a. la persona è stata accusata ed è stata consegnata una decisione per giudicare lui o lei per il reato in questione, o
- b. nel caso in cui la persona non sia stata accusata del reato in questione, è stata consegnata una decisione per accusare lui o lei, e per giudicare lui o lei per il reato in

questione;

una persona nello Stato emittente, o parte di questo, svolge le stesse funzioni, o funzioni simili, a quelle svolte nello Stato dal Direttore dei Pubblici Ministeri.

(4) per eliminare qualsiasi dubbio, il Mandato di Cattura Europeo può essere spiccato per uno o più reati.

12. (1) Un mandato di Cattura Europeo deve essere trasmesso da, o a nome dell'Autorità giudiziaria emittente all'Autorità centrale nello Stato, e nel caso in cui il mandato di cattura europeo sia in una lingua diversa da quella irlandese, inglese o qualsiasi altra lingua come potrebbe prescrivere il Ministro, la traduzione del mandato di cattura europeo in lingua irlandese o inglese sarà trasmessa insieme al mandato di cattura europeo stesso; (Trasmissione del Mandato d'arresto Europeo)

(2) Tali promesse poiché si chiede vengano date ai sensi di questa legge, saranno trasmesse da, o a nome dell'autorità giudiziaria emittente all'Autorità centrale dello Stato, e qualora e nel caso in cui tali promesse siano in una lingua diversa da quella irlandese, inglese o qualsiasi altra lingua come potrebbe prescrivere il Ministro, la traduzione delle promesse in lingua irlandese o inglese sarà trasmessa insieme alle promesse stesse;

(3) Il mandato di cattura europeo, o una promessa che si richieda venga data ai sensi di tale Legge, può essere trasmesso all'Autorità Centrale dello Stato tramite –

- a) la consegna all'Autorità centrale nello Stato, o
- b) uno dei metodi specificati nei paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 10 della decisione Quadro;

(4) Nonostante la *sezione (3)* l'autorità giudiziaria emittente potrebbe essere conforme alla *sezione (1)* qualora copie facsimili del –

- a) mandato di cattura europeo, e
- b) qualora necessaria, una sua traduzione,

siano trasmesse in conformità alle disposizioni ai sensi della *sottosezione (10)*, dall'autorità giudiziaria emittente all'Autorità Centrale nello Stato attraverso mezzi facsimili che siano conformi a tali disposizioni.

(5) nonostante la *sottosezione (3)*, l'autorità giudiziarie emittente deve conformarsi con la *sottosezione (2)* se copie facsimili di:

- a. promesse sono necessarie ai sensi della presente legge, e
- b. se del caso, una traduzione del presente atto

siano trasmesse in conformità alle disposizioni ai sensi della *sottosezione (10)*, dall'autorità giudiziaria emittente all'Autorità Centrale nello Stato attraverso mezzi facsimili che siano conformi a tali disposizioni.

(6) Se l'Autorità Centrale dello Stato o l'Alta Corte non sono convinte che la copia facsimile del documento trasmesso in conformità a tale sezione, corrisponda al documento di cui si ritiene esserne la copia facsimile, lui o lei, possono richiedere all'autorità giudiziaria emittente, di trasmettere all'Autorità Centrale dello Stato l'originale del documento o una copia autenticata, e il modo in cui l'originale o la copia autenticata vengono trasmesse deve avere il loro consenso.

(7) Ai fini di tale legge, un documento viene considerato copia autenticata dell'originale se è stato certificato come copia autenticata

del documento originale da –

- (b) l'autorità giudiziaria emittente;
- (c) un funzionario dell'autorità centrale dello stato emittente, debitamente autorizzato a certificare che sia una copia autenticata,

e nel caso in cui al documento venga posto un sigillo dell'autorità giudiziaria emittente o dell'autorità centrale dello stato emittente, bisogna dare avviso legale di tale sigillo.

(8) Ai procedimenti a cui tale Legge si applica, un documento che si ritiene essere –

- a) un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria nel paese emittente;
- b) una promessa dall'autorità giudiziaria del paese emittente, richiesta ai sensi di tale Legge,
- c) una traduzione del mandato di cattura europeo o di promesse ai sensi di tale Legge, o
- d) una copia autenticata di un documento,

sarà ricevuta come prova senza ulteriori verifiche.

(9) Ai procedimenti a cui tale Legge si applica, un documento che si ritiene essere una copia facsimile o una copia autenticata di un mandato di cattura europeo, di promesse o di traduzioni a cui si fa riferimento nella *sottosezione (8)* deve, fino a quando non viene dimostrato il contrario, essere la prova del Mandato di arresto europeo, delle promesse o della traduzione in questione,

(10) il Ministro può, allo scopo di assicurare l'accuratezza dei documenti trasmessi in conformità con questa sezione, procedere alla prescrizione di alcune regole –

- a) le procedure che devono essere seguite per quanto riguarda la trasmissione di tali documenti devono concordare con questa sezione, e
- b) tali caratteristiche, come specificate nei regolamenti, devono essere presenti all'interno di qualsiasi dispositivo usato in tal senso.

(11) in questa sezione le “promesse” includono una dichiarazione ai sensi della sezione 11 (3).

13. – (1) L’Autorità Centrale nello Stato deve, il prima possibile da quando riceve il mandato di arresto europeo trasmessole in conformità a quanto stabilito nella sezione 12, rivolgersi o far sì che venga presentata una richiesta, all’Alta Corte per una sua approvazione del mandato d’arresto europeo, o di una copia facsimile o di una copia autenticata, per attuare il mandato d’arresto in questione. (Richiesta all’Alta Corte dell’adozione all’esecuzione del mandato d’arresto europeo)

(2) Se, per quanto concerne una richiesta presentata ai sensi della sottosezione (1), l’Alta Corte sia convinta che, in relazione al mandato d’arresto europeo, ci sia conformità con le disposizioni della presente Legge, può approvare –

- a) il mandato d’arresto europeo per l’attuazione, o
- b) (i) nel caso in cui la conformità alla sezione 12(1) è stata consegnata attraverso la trasmissione di una copia facsimile del mandato di arresto europeo in conformità alla sezione 12 (4), la copia facsimile del mandato di arresto europeo, o

(ii) nel caso in cui la copia autenticata del mandato d’arresto europeo è stato trasmesso in conformità ad un requisito ai sensi della sezione 12 (6), la copia autenticata del mandato d’arresto europeo,

per l’attuazione del mandato d’arresto europeo.

(3) il mandato di cattura europeo può, nel caso ci sia conformità a quanto stabilito nella sottosezione (2), essere adottato da ogni Paese Membro del Garda Siochana, in qualsiasi parte dello Stato e può essere

attuato nonostante non sia in possesso della qualità di membro nel momento in cui lui o lei danno attuazione al mandato di cattura europeo, e il mandato, la copia facsimile del mandato o la copia autenticata del mandato a seconda dei casi, approvata in conformità alla sottosezione (2), possa essere mostrato e una copia possa essere data, alla persona che in quel momento è posta in stato d'arresto. Se il mandato, la copia facsimile o la copia autenticata, a seconda dei casi, non sia ancora in possesso del membro, non possono passare più di 24 ore dall'arresto della persona stessa.

(4) Una persona arrestata ai sensi del mandato d'arresto europeo può, per quanto riguarda il suo arresto, essere informata sul diritto a –

- a) consentire alla consegna allo stato emittente, ai sensi della sezione 15,
- b) ottenere, o procurarsi rappresentazione e consigli legali professionali, e
- c) se ritenuto appropriato, ottenere o procurarsi il servizio di un interprete.

(5) una persona arrestata ai sensi del Mandato di cattura europeo deve, il prima possibile dalla data del suo arresto, essere portata di fronte l'Alta Corte, e questa può, se convinta del fatto che la persona sia la stessa nei confronti della quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso –

- a) rinviare la persona a giudizio o su cauzione (e a tale scopo, l'Alta Corte deve avere gli stessi poteri per quanto concerne il rinvio di quelli che avrebbe avuto nel caso in cui la persona comparsa davanti a lei fosse stata accusata di un'infrazione passibile di pena),
- b) fissare una data al fine della sezione 16 (la data non deve cadere oltre il ventunesimo giorno successivo la data dell'arresto della persona)
- c) informare la persona del diritto a –

- (i) consentire alla consegna allo stato emittente, ai sensi della sezione 15,
- (ii) ottenere, o procurarsi rappresentazione e consigli legali professionali, e
- (iii) se ritenuto appropriato, ottenere o procurarsi il servizio di un interprete.

14. – (1) un membro del Garda Siochana può arrestare una persona senza mandato nel caso in cui (Arresto senza mandato sulla base dell'urgenza) –

- a. sia emessa una segnalazione nel Sistema Schengen dall'autorità giudiziaria di un Paese Membro nei confronti di una determinata persona, e
- b. il membro crede, a ben pro, che la persona probabilmente lascerà il Paese prima che il mandato di cattura europeo a cui la segnalazione Schengen si riferisce, sia recepito dallo Stato.

(2) Una persona arrestata ai sensi del mandato d'arresto europeo può, per quanto riguarda il suo arresto, essere informata sul diritto a –

- a) consentire alla consegna allo stato emittente, ai sensi della sezione 15,
- b) ottenere, o procurarsi rappresentazione e consigli legali professionali, e
- c) se ritenuto appropriato, ottenere o procurarsi il servizio di un interprete

(3) La persona arrestata ai sensi di questa sezione può, il prima possibile a partire dalla data del suo arresto, essere portata di fronte l'Alta Corte, e questa a sua volta può –

- a) se convinta del fatto che la persona di fronte a lei sia la stessa nei

confronti della quale è stato emesso l'allarme Schengen,

- b) in attesa della produzione del mandato d'arresto europeo all'Alta Corte

rinvviare la persona a giudizio o su cauzione e a tale scopo, l'Alta Corte deve avere gli stessi poteri per quanto concerne il rinvio di quelli che avrebbe avuto nel caso in cui la persona comparsa davanti a lei fosse stata accusata di un reato perseguibile.

(4) Qualora la persona arrestata ai sensi della presente sezione viene portata di fronte l'Alta Corte ai sensi della sezione (3), l'Alta Corte informa la persona di essere autorizzata a –

- a) consentire alla consegna allo stato emittente, ai sensi della sezione 15,
- b) ottenere, o procurarsi rappresentazione e consigli legali professionali, e
- c) se ritenuto appropriato, ottenere o procurarsi il servizio di un interprete.

(5) La persona che è stata arrestata ai sensi della presente sezione può essere rilasciata su custodia alla scadenza del periodo di 7 giorni dalla data del suo arresto, a meno che, prima della scadenza di tale periodo, l'Alta Corte non emetta il mandato di cattura europeo.

(6) nonostante la sezione (5), l'Alta Corte può ordinare la consegna su custodia di una persona rinviata a giudizio ai sensi della presente sezione se, in qualsiasi momento successivo al rinvio della persona, all'Alta Corte risulta che nessun mandato di arresto europeo è stato spiccato nei confronti della persona o, se ritenuto appropriato, l'autorità giudiziaria emittente non ha prodotto una dichiarazione ai sensi della sezione 11 (13).

(7) Qualora, una persona in stato d'arresto rinviata a giudizio ai sensi della sezione (3), il mandato di cattura europeo sia trasmesso

all’Autorità Centrale dello Stato, la persona può, il prima possibile, essere portata di fronte tale Autorità, e il mandato di cattura europeo deve essere prodotto dall’Alta Corte la quale può, se persuasa del fatto che la persona di fronte a lei sia la stessa nei confronti della quale è stato spiccato il mandato d’arresto europeo –

- a) rinviare la persona a giudizio o su cauzione (e a tale scopo, l’Alta Corte deve avere gli stessi poteri per quanto concerne il rinvio di quelli che avrebbe avuto nel caso in cui la persona comparsa davanti a lei fosse stata accusata di un’infrazione passibile di pena), e
- b) fissare una data al fine della sezione 16 (la data non deve cadere oltre il ventunesimo giorno successivo la data dell’arresto della persona).

(8) nei procedimenti ai sensi della presente sezione, un documento che si ritenga essere la riproduzione scritta della segnalazione Schengen certificata da un membro del Garda Síochána non al di sotto del grado di sergente, che sia stata ottenuta da lui o lei attraverso l’uso di strutture designate, o preposte a tale scopo, ai fini del sistema d’Informazione Schengen può, fino a quando non venga dimostrato il contrario, essere la prova dell’allarme Schengen in questione.

(9) se, in relazione ad una persona che è stata rinvia a giudizio in conformità alla sezione (5) e (6), il mandato di cattura europeo è trasmesso all’Autorità Centrale nello Stato, può essere fatta istanza all’Alta Corte ai sensi della sezione 13.

(10) in questa sezione –

Per “allarme Schengen” si intende un documento che indica che –

- A) il mandato di cattura europeo è stato spiccato dall’autorità giudiziaria di un Paese Membro nei confronti di una persona nominata nel documento, in una data specificata nel documento,
- B) se appropriato, può essere fatta una dichiarazione ai sensi della sezione 11(3) dall’autorità giudiziaria nei confronti di quella

persona ad una data come specificato nel documento

- C) è stato trasmesso attraverso mezzi elettronici da o per conto dell'autorità giudiziaria interessata al Garda Siochana, usando l'attrezzatura designata o preposta all'uso, ai fini del Sistema d'Informazione Schengen, ed
- D) è in grado di essere visto dal Garda Siochana attraverso strumenti designati o preposti all'uso a tal fine.

Per “ Sistema d'Informazione Schengen” si intende il sistema a cui si riferisce il Titolo IV della Convenzione che attua l'Accordo Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, la Repubblica Federale della Germania e la Repubblica francese inerente la graduale abolizione dei controlli alle barriere comuni, adottato a Schengen il 19 Giugno 1990.

- 15.** –(1) Qualora la persona venisse portata di fronte l'Alta Corte ai sensi della sezione 13, lui o lei può acconsentire al rilascio allo stato emittente e, qualora lui o lei esprimessero tale consenso, l'Alta Corte se persuasa che –
- a. il mandato di cattura europeo, o un facsimile o la copia autenticata, sia stato approvato in conformità con la sezione 13 per l'attuazione del mandato,
 - b. la consegna della persona non è vietata dalla sezione 22, 23 e 24
 - c. la consegna della persona non è vietata dalla Parte 3 della decisione Quadro (inclusa la parte introduttiva a tale documento),
 - d. la persona acconsenta volontariamente alla sua consegna al paese emittente interessato, ed è consapevole delle conseguenze del suo consenso, e
 - e. la persona abbia ottenuto, o le sia stata offerta l'opportunità di ottenere o di procurarsi parere legale professionale prima di acconsentire alla sua consegna.

Può decidere che la persona venga consegnata ad un'altra debitamente autorizzata dallo Stato emittente a riceverla.

(2) Qualora una persona sia portata di fronte l'Alta Corte ai sensi della sezione 14, lui o lei possono acconsentire alla consegna al paese emittente e, nel caso di tale consenso, l'Alta Corte può –

- a) per la produzione del mandato di cattura europeo e, qualora necessario, per la produzione di una dichiarazione ai sensi della sezione 11(3), o facsimile o copia autenticata, e
- b) se persuasa che –
 - (i) la consegna della persona non è vietata dalla sezione 22, 23 e 24
 - (ii) la consegna della persona non è vietata dalla Parte 3 della decisione Quadro (inclusa la parte introduttiva a tale documento),
 - (iii) la persona acconsenta volontariamente alla sua consegna al paese emittente interessato, ed è consapevole delle conseguenze del suo consenso, e
 - (iv) la persona abbia ottenuto, o le sia stata offerta l'opportunità di ottenere o di procurarsi parere legale professionale prima di acconsentire alla sua consegna.

Può decidere che la persona venga consegnata ad un'altra debitamente autorizzata dallo Stato emittente a riceverla.

(3) Un mandato ai sensi di questa sezione non ha effetto fino alla scadenza del periodo di 10 giorni dalla data in cui è stata presa la decisione

(4) Qualora l'Alta Corte da mandato ai sensi di questa sezione, deve –

- a) informare la persona a cui il mandato si riferisce del suo diritto di

presentare un reclamo ai sensi dell'Articolo 40.4.2° della Costituzione in qualsiasi momento precedente la sua consegna al paese emittente,

- b) registrare per iscritto che la persona interessata abbia acconsentito alla sua consegna al paese emittente interessato, e
- c) manda la persona in prigione (o se la persona ha un età inferiore a 21 anni in un carcere minorile) in attesa dell'esecuzione dei termini del mandato.

(5) secondo quanto previsto alla sezione (6) e alla sezione 18, la persona nei confronti della quale viene applicato il mandato per il momento in vigore ai sensi di questa sezione, deve essere consegnata allo stato emittente interessato non più tardi dei 10 giorni successivi –

- a) la scadenza del periodo specificato nella sezione (3), o
- b) la data (che non deve cadere oltre la scadenza del periodo) come concordata dall'Autorità Centrale dello Stato e dallo Stato emittente.

(6) Qualora la persona dovesse presentare reclamo ai sensi dell'Articolo 40.4.2° della Costituzione, lui o lei non verranno consegnati allo Stato emittente in attesa dei procedimenti relativi al reclamo.

(7) Secondo quanto previsto dalla sezione (8), la persona (nei confronti della quale si applica il mandato per il momento in vigore ai sensi di questa sezione) che non è stata consegnata allo Stato emittente in conformità alla sottosezione (5) deve essere liberata su custodia immediatamente dopo la scadenza del 10° giorno a cui ci si riferisce nella sottosezione (5), a meno che alla data della scadenza, siano ancora in sospenso i procedimenti a cui ci si riferisce nella sezione (6).

(8) La sottosezione (7) non si applica se –

- a) (i) nei confronti della persona è stata emessa una sentenza di detenzione per un reato per cui la persona è stata già accusata nello Stato,

- (i) alla data in cui, lui o lei avrebbe potuto, se non fosse stato per questa sezione, essere autorizzato alla libertà su custodia ai sensi della sottosezione (7), tutto o parte del periodo di detenzione deve essere ancora scontato, e
- (ii) alla persona è richiesto di scontare tutto o parte il periodo restante della detenzione,

o

- b) (i) la persona è stata accusata o condannata per un reato nello Stato, e
- (ii) alla data in cui, lui o lei avrebbe potuto, se non fosse per questo paragrafo, essere autorizzato alla libertà su custodia ai sensi della sottosezione (7), lui o lei sono in stato d'arresto per essere stati rinviati a giudizio in attesa di essere processati o in attesa della comminazione della condanna nei confronti di tale reato.

(9) La persona che acconsente ai sensi di tale sezione alla propria consegna può, in qualsiasi momento successivo ma comunque prima della consegna in conformità con un mandato ai sensi di tale sezione, ritirare il proprio consenso e in questo caso –

- a. il mandato fatto dall'Alta Corte ai sensi di tale sezione viene annullato, e
- b. il periodo intercorrente tra l'aver dato il proprio consenso di fronte l'Alta Corte e il successivo ritiro non verrà preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo specificato nelle sottosezioni (10) e (11) della sezione 16.

16.- (arresto della persona nominata nel mandato di cattura europeo). Qualora la persona non acconsenta alla propria consegna al paese emittente o abbia ritirato il proprio consenso ai sensi della sezione (15)

9, l'Alta Corte può, per una certa data fissata ai sensi della sezione 13, decidere che la persona venga consegnata ad un'altra debitamente autorizzata dallo Stato emittente a riceverlo, a condizione che:

- a. L'Alta Corte sia persuasa che la persona di fronte a lei sia la stessa nei confronti della quale è stato spiccato il mandato di cattura europeo.
- b. Il mandato di cattura europeo, o un facsimile o una copia autenticata sia stata approvata in conformità alla sezione 13 per l'esecuzione del mandato.
- c. Tali promesse necessarie ai sensi della Legge attuale, i facsimili o le copie autentiche siano fornite alla corte.
- d. La consegna della persona non sia vietata ai sensi della sezione 22, 23 o 24, e
- e. La consegna della persona non sia vietato ai sensi della Parte 3 o dalla Decisione Quadro (incluso la parte introduttiva a tale documento).

(2) Qualora la persona non acconsenta alla propria consegna al paese emittente o abbia ritirato il proprio consenso ai sensi della sezione (15) 9, l'Alta Corte può, per una certa data fissata ai sensi della sezione 14, decidere che la persona venga consegnata ad un'altra debitamente autorizzata dallo Stato emittente a riceverlo, provvedendo che –

- a) il mandato di cattura europeo e, qualora necessario, una dichiarazione ai sensi della sezione 11(39) e alcune altre promesse necessarie ai sensi di tale Legge, o facsimili o copie autentiche siano fornite alla corte,
- b) l'Alta Corte sia persuasa che la persona di fronte a lei è la stessa nei confronti della quale è stato spiccato il mandato di cattura europeo

- c) La consegna della persona non sia vietata ai sensi della sezione 22, 23 o 24, e
- d) La consegna della persona non sia vietata ai sensi della Parte 3 o dalla Decisione Quadro (incluso la parte introduttiva a tale documento).

(3) il mandato ai sensi di tale sezione avrà effetto solo alla scadenza del 15 giorno successivo la data della creazione del mandato,

(4) Qualora l'Alta Corte dovesse decidere ai sensi della presente sezione, può altresì emanare un mandato che obbliga la persona a restare in carcere (e se lui o lei hanno un'età inferiore a 21 anni, al carcere minorile) in attesa della propria consegna in accordo con il mandato ai sensi della presente sezione, e deve informare la persona -

- a) che lui o lei non sarà, senza il rispettivo consenso, rilasciato al paese emittente, prima della scadenza del periodo di 15 giorni come specificato nella sottosezione (3), e
- b) del diritto della persona a presentare reclamo ai sensi dell'Articolo 40.4.2° della Costituzione, qualsiasi momento precedente la consegna allo stato emittente,

(5) Salva la sottosezione (6) e la sezione 18, la persona a cui si applica il mandato per il tempo che rimane in vigore ai sensi di questa sezione, deve essere rilasciato al paese emittente non oltre i dieci giorni successivi a-

- (a) la scadenza del periodo specificato nella sottosezione (3), o
- (b) la data (che non deve cadere dopo la scadenza di tale periodo) come concordata dall'Autorità Centrale nello Stato e dallo

stato emittente.

(6) Qualora la persona dovesse presentare reclamo ai sensi dell'Articolo 40.4.2° della Costituzione, lui o lei non verranno resi allo Stato emittente mentre sono in sospenso i procedimenti relativi al reclamo.

(7) Secondo quanto previsto dalla sezione (9), la persona (nei confronti della quale si applica il mandato per il periodo che rimane in vigore ai sensi di questa sezione) che non è stata consegnata allo Stato emittente in conformità alla sottosezione (5) deve essere liberata su custodia immediatamente dopo la scadenza del 10 giorno a cui ci si riferisce nella sottosezione (5), a meno che alla data della scadenza, siano ancora in sospenso i procedimenti a cui ci si riferisce nella sezione (6).

(8) Qualora l'Alta Corte decida di non decidere ai sensi di tale sezione

–

- a) deve motivare tale decisione, e
- b) la persona deve, ai sensi della sottosezione (9) essere rilasciata su custodia

(9) La sottosezione (9) non si applica se –

- a) (i) nei confronti della persona è stata emessa una sentenza di detenzione per un reato per cui la persona è stata già accusata nello Stato,
(ii) alla data in cui, lui o lei avrebbe potuto, se non fosse stato per questa sezione, essere autorizzato alla libertà su custodia ai sensi della sottosezione (7), tutto o parte del periodo di detenzione deve essere

ancora scontato, e

(iii) alla persona è richiesto di scontare tutto o parte il periodo restante della detenzione,

o,

b) (i) la persona è stata accusata o condannata per un reato nello Stato, e

(ii) alla data in cui, lui o lei avrebbe potuto, se non fosse per questo paragrafo, essere autorizzato alla libertà su custodia ai sensi della sottosezione (8), lui o lei sono in stato d'arresto per essere stati rinviati a giudizio in attesa di essere processati o in attesa della comminazione della sentenza nei confronti di tale reato.

(10) se l'Alta Corte non ha, dopo la scadenza di 60 giorni dall'arresto della persona interessata ai sensi della sezione 13 e 14, deciso ai sensi della sezione 15, o qualora avesse deciso di non emettere il mandato ai sensi di tale sezione, deve rivolgersi all'Autorità Centrale nello stato per informare l'autorità giudiziaria emittente e, se necessario, Eurojust in relazione a quanto prima e per le ragioni specificate in tal senso, e l'Autorità Centrale nello Stato deve uniformarsi a ciò.

(11) se l'Alta Corte non ha, dopo la scadenza di 90 giorni dall'arresto della persona interessata ai sensi della sezione 13 e 14, deciso ai sensi della presente sezione o della sezione 15, o qualora avesse deciso di non emettere il mandato ai sensi di tale sezione, deve rivolgersi all'Autorità Centrale nello stato per informare l'autorità giudiziaria emittente e, se necessario, Eurojust in relazione a quanto prima e per le ragioni specificate in tal senso, e l'Autorità Centrale nello Stato deve uniformarsi a ciò.

(12) L'appello contro il mandato ai sensi della sezione o la decisione di non emanare il mandato deve essere portato di fronte la Corte suprema solo in materia di diritto

17.- qualora, in relazione ad un reato specificato nel mandato di cattura europeo, l'Alta Corte decida di prendere una decisione ai sensi della sezione 15 e 16, non sarà necessario per l'autorità giudiziaria emittente emanare un altro mandato di cattura europeo nel rispetto degli altri reati poiché specificati in quel mandato e, qualora gli altri reati fossero specificati nel mandato di cattura europeo, tale mandato dovrà considerarsi emanato nei confronti solo di questi altri reati. (Il mandato di cattura europeo relativo a più di un reato).

18.- (1) L'Alta Corte può, se si verificano le circostanze per cui il mandato rinviasse, per motivi umanitari, la consegna della persona a cui si applica quanto previsto dalla sezione 15 e 16, decidere che la consegna della persona venga rimandata fino alla data stabilita dall'Alta Corte, in cui, dal suo punto di vista, tali condizioni non sussistano più. (Rinvio del rilascio)

(2) Fatte salve le generalità della sottosezione (1), le circostanze a cui si applica tale paragrafo includono un manifesto pericolo alla vita o alla salute della persona interessata che potrebbero essere causate dalla consegna della persona allo stato emittente ai sensi della sezione 15(5) o 16(5).

(3) Ai sensi della sezione 19, si applica il mandato ai sensi della sezione 15 o 16 qualora la persona –

- a) è stata processata per un reato nello Stato, e
- b) (i) è stata emessa una sentenza di detenzione per un reato per il quale è stato condannato nello Stato, e
 - (ii) deve scontare tutto o parte di quella sentenza di detenzione,

l'Alta Corte può decidere il rinvio del rilascio della persona allo stato emittente fino a –

- (i) nel caso di una persona processata per un reato, la data della sua condanna o assoluzione (qualora lui o lei non deve scontare la pena di detenzione), o
- (ii) nel caso di una persona che deve scontare tutta o parte della sentenza di detenzione, la data in cui lui o lei non sono più obbligati a scontare nessuna parte della sentenza di detenzione

(4) ai sensi della sottosezione (5), la persona a cui si applica tale sezione sarà consegnata allo stato emittente non più tardi di 10 giorni successivi la data (la data non deve essere successiva a quella specificata nella sottosezione (19) o sottosezione (3)(i) o (ii)), concordata dall'Autorità centrale nello Stato e dallo stato emittente.

(5) Qualora la persona dovesse presentare reclamo ai sensi dell'Articolo 40.4.2° della Costituzione, lui o lei non verranno resi allo Stato emittente mentre sono in sospeso i procedimenti relativi al reclamo.

19.- (1) Quando la persona nei confronti della quale il mandato ai sensi della sezione 15 o 16 si applica –

- a) è stata emessa la sentenza di detenzione per un reato per cui è stata accusata nello stato,
- b) è, al momento dell'emanazione dell'ordina, obbligata a scontare tutto o parte della sentenza di detenzione,

l'Alta Corte può, a seconda di alcune condizioni che deve specificare,

far sì che la persona sia rilasciata allo stato emittente per far sì che questa subisca il processo per il reato al quale il mandato di cattura europeo si riferisce.

(2) Quando la persona viene rilasciata allo stato emittente ai sensi di questa sezione, allora la sentenza di detenzione o parte della sentenza di detenzione che la persona deve scontare nello Stato deve essere ridotta per un totale che va dal periodo di tempo trascorso da detta persona in arresto o in prigione nel paese emittente fino alla sua consegna o fino all'attesa del processo.

20.- (1) Ai procedimenti in cui si applica tale Legge, l'Alta Corte può, se ritiene che la documentazione o le informazioni presentatele non siano sufficienti a far sì che essa svolga le sue funzioni ai sensi di tale legge, richiedere all'autorità giudiziaria emittente di fornirle documentazione o informazioni aggiuntive, entro un determinato periodo da specificare.

(2) L'Autorità Centrale nello Stato può, se ritiene che la documentazione o le informazioni presentatele non siano sufficienti a far sì che lei o l'Alta Corte svolgano le proprie funzioni ai sensi di tale legge, richiedere all'autorità giudiziaria emittente di fornirle documentazione o informazioni aggiuntive, entro un determinato periodo da specificare.

(3) Nei procedimenti ai sensi di tale Legge, la prova e qualsiasi situazione a cui tali procedimenti si riferiscono devono essere dati tramite deposizione scritta e giurata o tramite una dichiarazione scritta che sia stata giurata –

- (b) dal dichiarante in un luogo diverso dallo Stato, e
- (c) alla presenza di una persona preposta dal luogo

interessato ad attestare il giuramento di tale dichiarazione da parte del dichiarante,

comunque tale dichiarazione viene definita dalla legge del luogo.

(4) Nei procedimenti che si riferiscono alla sottosezione (3), l'Alta Corte può, se lo ritiene negli interessi della giustizia decidere che la prova orale delle faccende descritte nella dichiarazione scritta o la dichiarazione rappresentino un problema e la corte può, ai fini di ricevere la prova orale, aggiornare i procedimenti ad una data successiva.

21.-(1) Il Ministro può decidere che se la persona, rinvia a giudizio ai sensi di tale Legge, o la persona che è stata incarcerata o messo in un carcere minorile ai sensi della sezione 15 o 16, può essere trasferito in ospedale o in qualsiasi altro posto che il Ministro ritenga sia negli interessi della salute della persona. E' necessario che quando lui o lei vengano trasferiti in ospedale o in un altro luogo, questo sia legalmente sicuro. (Spostamenti delle persone detenute ai sensi di tale legge)

(2) Le sottosezione 10 e 11 della Legge del 1960 sulla Giustizia Criminale, che si applica alle persone che hanno non meno di 16 e non più di 21 anni che siano state rinviate a giudizio ai sensi di tale Legge, o che siano state imprigionate o messe in un carcere minorile ai sensi della sezione 15 o 16, hanno subito le seguenti modifiche:

- (a) nella sezione (10)1, il riferimento a "la persona detenuta ai sensi della sezione 9 di tale Legge o di tale sezione" si deve considerare come un riferimento a "la persona rinvia a giudizio o imprigionata o messa in un carcere minorile ai sensi della Legge 2003 sul Mandato di cattura Europeo"
- (b) nella sezione 11(1), il riferimento a "la persona detenuta ai sensi della sezione 9 di tale Legge" si deve considerare

come un riferimento a “la persona rinviata a giudizio o imprigionata o messa in un carcere minorile ai sensi della Legge 2003 sul Mandato di cattura Europeo”; e

- (c) nella sezione 11(3), il riferimento a “ la sezione 9” deve considerarsi un riferimento a “La Legge 2003 sul Mandato di Cattura Europeo”;

22.- (1) Secondo tale sezione, la persona non può essere rilasciata ai sensi della presente Legge, a meno che – (non applicazione della Regole della Specialità)

- a) ai sensi della legge del paese emittente la persona che deve essere rilasciata in base a quanto stabilito dal mandato di cattura europeo non deve aver subito processi, non deve essere condannata o detenuta ai fini dell’attuazione di una sentenza o di un mandato di detenzione, o altro mandato che restringa le sue libertà personali, per un reato commesso prima della sua consegna, diverso da quello (nel rispetto del quale viene rilasciata) specificato nel mandato di cattura europeo
- b) viene presentata una promessa scritta all’Alta Corte da parte dell’autorità giudiziaria emittente nella quale si attesta che la persona non deve essere aver subito processi, non deve essere condannata o detenuta ai fini dell’attuazione di una sentenza o di un mandato di detenzione, o altro mandato che restringa le sue libertà personali, per un reato commesso prima della sua consegna, diverso da quello (nel rispetto del quale viene rilasciata) specificato nel mandato di cattura europeo

(2) La consegna di una persona ai sensi di tale Legge non può essere rifiutata perché la persona deve subire un processo nello stato emittente per un reato (diverso da quello specificato nel mandato di cattura europeo) che si presume abbia commesso prima della sua consegna,

predisposto che –

- a) al momento della condanna la persona non è punibile con un mandato di detenzione, o
- b) nelle circostanze in cui al momento della condanna lui o lei siano punibili con un mandato di detenzione e con altre pene che non restringano le libertà personali, l'Alta Corte è persuasa del fatto che dette altre pene saranno comminate solo nel caso in cui lui o lei venissero accusati del reato in questione.

(3) la consegna di una persona ai sensi di tale Legge, non deve essere rifiutato sulla base del fatto che nello stato emittente si debba comminare una pena (diversa da una pena che restringa la libertà della persona) includendo anche sanzioni di natura finanziaria per un reato –

- a) per cui la persona afferma di essere stata condannata,
- b) che è stato commesso prima della sua consegna,
- c) che non è il reato specificato nel mandato di cattura europeo,

nonostante ciò, nel caso in cui la persona si rifiuti di pagare la sanzione in questione (o nel caso in cui la pena non sia di natura finanziaria, si rifiuti di rispettare tutte le misure o di attenersi ai requisiti di cui è composta la sentenza), lui o lei ai sensi della legge dello stato emittente, saranno incarcerati o privati delle libertà personali.

(4) la consegna di una persona ai sensi di tale Legge, non deve essere rifiutato sulla base del fatto che la persona debba subire un processo o sia in carcere nello stato emittente ai fini dell'attuazione della sentenza o mandato di detenzione per un reato –

- a) per cui la persona afferma di essere stata condannata,

- b) che è stato commesso prima della sua consegna,
- c) che non è il reato specificato nel mandato di cattura europeo

o che restringa la libertà personale come conseguenza della condanna per tale reato, a condizione che-

- (i) in seguito al suo rilascio la persona acconsenta all'espiazione della sentenza o alla restrizione delle sue libertà personali, e
- (ii) ai sensi della legge dello stato emittente tale consenso deve essere fornito di fronte l'autorità giudiziaria competente nello stato emittente e deve essere registrata in conformità alla legge dello stato emittente.

(5) a) la consegna della persona ai sensi di tale legge non deve essere rifiutata sulla base che-

- (i) si proceda contro di lui o lei nello stato emittente per un reato commesso o che si presume sia stato commesso dalla persona prima della sua consegna,
- (ii) nello stato emittente venga comminata una pena (inclusa anche una pena di natura finanziaria o di restrizione delle libertà della persona), per un reato per cui la persona è stata condannata prima della sua consegna, o
- (iii) si proceda contro di lui o lei o la persona è in carcere nello stato emittente ai fini dell'attuazione della sentenza, o mandato di detenzione per un reato per cui la persona è stata condannata prima della sua consegna,

predisposto che, fino al momento del recepimento della richiesta scritta dall'autorità giudiziaria emittente all'Autorità Centrale nello Stato, questa acconsente al rilascio della persona.

b) Nella sottosezione per “reato” si intende un reato –

- (i) diverso da
 - (I) il reato specificato nel mandato di cattura europeo interessato,
 - (II) un reato nei confronti del quale la persona in rispetto alla Parte 3 o alla decisione Quadro (inclusa la parte introduttiva a tale documento) non potrebbe essere rilasciati ai sensi della Legge attuale.
- E
- (ii) un reato che sia tale ai sensi della legge dello Stato emittente –
 - (I) il giorno della sua commissione o presunta tale,
 - (II) il giorno in cui viene spiccato il mandato di cattura europeo.

(6) a) la consegna della persona ai sensi di tale legge non deve essere rifiutata sulla base che–

- a) si proceda contro di lui o lei nello stato emittente per un reato commesso o che si presume sia stato commesso dalla persona prima della sua consegna,
- b) nello stato emittente venga comminata una pena (inclusa anche una pena di natura finanziaria o di restrizione delle libertà della persona), per un reato per cui la persona è stata condannata prima della sua consegna, o
- c) si proceda contro di lui o lei o la persona è in carcere nello stato emittente ai fini dell’attuazione della sentenza, o mandato di detenzione per un reato per cui la persona è stata condannata prima

della sua consegna,

Quando il reato in questione non sia il reato specificato nel mandato di cattura Europeo, a condizione che –

- (i) una promessa scritta venga presentata da o per conto dell'autorità giudiziaria emittente all'Alta Corte nella quale si da atto che non si procederà contro la persona e che non verrà comminata nessuna pena prima della scadenza del periodo di 45 giorni dalla data dell'ultimo rilascio per un reato per cui lui o lei sono state consegnate, durante il quale la persona può lasciare lo stato emittente, o a meno che essendo stati rinviati, lui o lei lascia lo stato emittente, per poi tornarci in seguito.
- (ii) L'Alta Corte sia persuasa che –
 - (I) la persona acconsenta ad essere rilasciata ai sensi della sezione 15,
 - (II) alla data di tale consenso, hanno acconsentito altresì ad essere processati o a vedersi comminare una pena, pienamente consapevoli delle conseguenze di tale comportamento,
 - (III) la persona abbia ottenuto o le sia stata data l'opportunità di ottenere un parere legale in relazione alle faccende a cui si applica tale sottoparagrafo prima di acconsentire,
o
- (iii) una promessa scritta viene data a nome o per conto dell'autorità giudiziaria emittente all'Alta Corte, nella quale si attesta che la persona non subirà processi o arresti, e non sarà comminata alcuna pena, a meno che-
 - (I) la persona da volontariamente il suo consenso a subire un processo o un fermo, o a vedersi comminata la pena, ed è

pienamente consapevole delle conseguenze di tale comportamento,

(II) il consenso è dato di fronte l'autorità giudiziaria competente nello stato emittente, e

(III) la persona abbia ottenuto o le sia stata data l'opportunità di ottenere un parere legale in relazione alle faccende a cui si applica tale sottoparagrafo prima di acconsentire,

23.- (1) Secondo tale sezione, la persona non può essere rilasciata ai sensi di tale Legge, a meno che

- a) ai sensi della legge dello stato emittente, la persona non può essere rilasciata ad un altro Paese membro nel rispetto del mandato d'arresto europeo emanato dall'autorità giudiziaria di quel Paese membro per un reato commesso o che si presume sia stato commesso prima del rilascio allo stato emittente, o
- b) una promessa scritta viene consegnata all'Alta Corte dall'autorità giudiziaria emittente nella quale si attesta che la persona non sarà rilasciata ad un altro Paese membro ai sensi del ma dato d'arresto europeo spiccato dall'autorità giudiziaria di quel Paese membro nei confronti di un determinato reato.

(2) secondo la sottosezione (3), la persona non può essere rilasciata ai sensi di tale Legge a meno che-

- a) ai sensi della legge dello stato emittente la persona non può essere rilasciata, o
- b) una promessa scritta viene data all'Alta Corte da o per conto dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente nella quale si attesta che la persona non sarà rilasciata,

ad un altro Paese membro, nel rispetto del mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di quel Paese membro –

- (i) (I) prima della scadenza del periodo di 45 giorni dalla data dell'ultima revoca nei confronti di un reato per cui lui o lei sono stati rilasciati al paese emittente, durante il quale lui o lei sono liberi di lasciare il paese emittente, o
 - (ii) essendo stati rinviiati, lui o lei lasciano il paese emittente, per poi ritornarci in seguito,
 - (ii) a meno che -
 - (I) lui o lei dia volontariamente il consenso ad essere rilasciati ad un altro Paese Membro, essendo pienamente consapevoli delle conseguenze derivanti da tale comportamento,
 - (II) tale consenso deve essere dato di fronte l'autorità giudiziaria competente dello stato emittente, e
 - (III) lui o lei ottengano o sia data loro l'opportunità di ottenere un parere legale in relazione alle faccende a cui tale paragrafo si applica prima di dare il proprio consenso
- 3) la consegna di una persona ai sensi della Legge attuale non deve essere rifiutato sulla base che, in relazione allo stato emittente, non ci sia conformità con la sottosezione (2)(a) o (b) , predisposto che –
- a) in relazione alla persona, l'Alta Corte sia concorde con le situazioni specificate nella sezione 22(6)(ii), o
 - b) l'Autorità Centrale nello Stato dia il suo consenso ai sensi della sottosezione (4).
- (4) (a) l'autorità giudiziaria emittente può richiedere all'Autorità Centrale nello stato di consentire alla persona nominata nel mandato di arresto europeo di essere rilasciata dallo stato emittente interessato ad un altro Paese Membro secondo il mandato di cattura europeo spiccato dall'autorità giudiziaria nell'altro Paese membro nei confronti di tale persona,

b) al ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo (a), l'Autorità Centrale nello stato darà il suo consenso al rilascio della persona dal paese emittente allo Stato membro, a meno che la consegna della persona per il reato specificato nel mandato di arresto europeo spiccato dall'autorità giudiziaria nell'altro Paese membro potrebbe, se la consegna della persona fosse richiesto dall'altro Paese membro ai sensi di tale Legge, essere proibito ai sensi della Parte 3 o della decisione Quadro (inclusa la parte introduttiva a tale documento)

24.- (1) la persona non può essere rilasciata ai sensi di tale Legge a meno che l'autorità giudiziaria emittente non faccia una promessa scritta nella quale si attesta che la persona non sarà estradata in un terzo stato senza il consenso dell'Alta Corte e del Ministro.

(2) l'autorità giudiziaria emittente può richiedere in forma scritta all'Alta Corte di dare il proprio consenso all'extradizione in un Terzo Stato rispetto allo stato emittente, di una persona rilasciata allo stato emittente ai sensi della presente Legge.

(3) L'Alta Corte non acconsentirà alla richiesta ai sensi della sottosezione (2) a meno che l'extradizione della persona interessata in un terzo stato per il reato interessato, concessa ai sensi delle Leggi sulle estradizioni dal 1965 al 2001, fosse una richiesta a tale estradizione presentata dal Terzo stato allo Stato.

25.- (1) un membro della Garda Síochána può, ai fini della prestazione delle proprie funzioni ai sensi della sezione 13 o 14 avere accesso a tutti i luoghi (e se necessario anche attraverso l'uso della forza) e perquisirli, qualora lui o lei avessero buone ragioni per credere che la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato di cattura europeo si trovi in quel determinato posto.

(2) Quando un membro del Garda Siochana accede ad un luogo ai sensi della sottosezione (1), lui o lei possono perquisire il luogo e tutte le persone che vi si trovano, possono altresì sequestrare tutto quello che trovano sul posto o tutto quello è in possesso della persona presente sul posto al momento della perquisizione che il suddetto membro ritenga possa essere una prova di, o possa essere collegato al reato specificato nel mandato di cattura europeo, o tutto quanto possa essere ottenuto o ricevuto in qualsiasi momento (sia prima che dopo l'adozione di tale Legge) come risultato di o in relazione alla commissione del reato.

(3) in relazione alla sottosezione (4), un membro del Garda Siochana che abbia motivazioni ragionevoli per credere che la prova del reato specificato nel mandato di cattura europeo, ottenuta o ricevuta in qualsiasi momento (prima o dopo l'adozione di tale Legge) come risultato, o collegamento alla commissione del reato, sia stata rinvenuta in un determinato luogo, può accedere a tale luogo (se necessario anche con l'uso della forza) e perquisire il luogo e qualsiasi persona vi si trovi e può altresì sequestrare quanto, il membro ritenga possa essere considerato come prova, trovato in possesso della persona presente sul luogo al momento della perquisizione.

(4) (a) un membro del Garda Siochana non può entrare in un'abitazione ai sensi della sottosezione (3), se non -

- (i) con il consenso dell'occupante, o
- (ii) in accordo con il mandato spiccato ai sensi del paragrafo (b),

b) su richiesta di un membro del Garda Siochana, un giudice della Corte Distrettuale può, se convinta che sussistano delle cause ragionevoli per crederlo, qualora

- (i) la prova del reato specificato nel mandato d'arresto europeo, o
- (ii) ottenuto debitamente o ricevuto in qualsiasi momento (prima o dopo l'adozione della Legge attuale) come risultato di o in relazione alla commissione del reato,

si trovi in un'abitazione, emettere un mandato che autorizza un membro designato della Garda Siochana unitamente ad altri membri della Garda Siochana se necessario, entro un mese dalla data di emissione del suddetto mandato, ad entrare nell'abitazione (se necessario anche con l'uso della forza) e perquisirla insieme a qualsiasi persona si trovi nell'abitazione, e il membro del Garda Siochana che entra nell'abitazione ai sensi del mandato può sequestrare quanto trovato in possesso della persona presente sul luogo al momento della perquisizione, e ritenuto dal membro come prova.

(5) il membro del Garda Siochana esercitando le proprie funzioni ai sensi della presente sezione può -

- a) richiedere che tutte le persone presenti sul luogo nel momento in cui viene effettuata la perquisizione diano al membro il loro nome e indirizzo,
- b) arrestare in conformità con il mandato di cattura europeo ogni persona che -

- (i) intralci o cerchi di intralciare il membro nell'esercizio delle proprie funzioni,
- (ii) non sia conforme ad uno dei requisiti ai sensi del paragrafo a), o
- (iii) fornisca nome e indirizzo che il membro ha buone ragioni di ritenere falso o fuorviante.

(6) la persone che-

- a) intralci o cerchi di intralciare il membro del Garda siochana nell'esercizio delle proprie funzioni,
- b) non sia conforme ad uno dei requisiti ai sensi del paragrafo (a) della sottosezione (5), o
- c) fornisca nome e indirizzo falsi al membro del Garda Siochana

sarà punibile per il reato, e sarà condannato ad un ammenda non superiore i 3.000 euro o alla detenzione per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, o ad entrambi.

(7) In questa sezione "luogo" include navi o simili, aerei, vagoni ferroviari o altri veicoli e altresì i container usati per il trasporto della merce.

26.- (1) Ai sensi delle disposizioni di tale sezione, ogni proprietà confiscata ai sensi della sezione 25 sarà, quando la persona verrà rilasciata, consegnata ad una persona appositamente autorizzata dal paese emittente a riceverla, il prima possibile dopo la consegna, e detta proprietà sarà consegnata anche se la consegna non dovesse andare a buon fine per morte o fuga della persona accusata.

(2) qualsiasi proprietà sequestrata ai sensi della sezione 25 può, nel caso in cui ci dovessero essere dei procedimenti pendenti nello Stato relativi a tale proprietà, rimanere nello Stato ai fini di tali procedimenti o può se l'Autorità Centrale nello Stato, dopo consultazione con il Pubblico Ministro, decidere che venga consegnata allo stato emittente a patto che lo stato emittente concordi con il rientro della proprietà.

(3) L'attuale sezione non agisce per abrogare i diritti legalmente

riconosciuti allo stato, o alla persona, per qualsiasi proprietà a cui si riferisce la sezione attuale e, nel caso in cui esistano tali diritti, la proprietà non deve essere consegnata a meno che non venga fatta una promessa da parte dello Stato emittente che tale proprietà verrà riconsegnata il prima possibile dopo il processo della persona consegnata e senza spese per lo Stato o per la persona a cui tale proprietà si riferisce.

27.- (1) la persona rinviata a giudizio ai sensi di tale Legge può essere detenuta in carcere (o se lui o lei non ha un'età superiore a 21 anni, può essere messo in un carcere minorile) o nel caso in cui il periodo non superi le 48 ore, nella stazione del Garda Siochana.

(2) La persona non può essere rilasciata su cauzione o su custodia ai sensi di tale legge, se (rinvio a giudizio)

- a) (i) la persona è stata condannata ad una misura di sicurezza per un reato per cui lui o lei è stato condannato nello Stato,
(ii) alla data del rilascio o alla data in cui avrebbe avuto, se non per questo paragrafo, il diritto ad essere rilasciata, la persona deve scontare ancora tutto o parte della misura di sicurezza
(iii) la persona deve scontare tutta o parte residua di quel termine di detenzione

o,

(b) (i) la persona è stata accusata o condannata per un reato nello Stato, e

(ii) alla data del rilascio o alla data in cui avrebbe avuto, se non per questo paragrafo, il diritto ad essere rilasciata, la persona deve rimanere in carcere in attesa del processo per il reato o in attesa della commissione della pena per quel reato.

28.- (1) il Passaggio attraverso lo Stato, di una persona trasportata dallo stato dell'esecuzione allo stato emittente, per quanto riguarda la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, deve essere consentito quando l'Autorità Centrale nello Stato riceve una richiesta in tal senso dallo Stato emittente e quando lo stato emittente fornisca all'Autorità Centrale nello Stato le informazioni seguenti:

- (a) la nazionalità della persona e altre informazioni che rendano possibile all'Autorità Centrale nello Stato l'identificazione della persona,
- (b) informazioni che dimostrano che il mandato di cattura europeo è stato spiccato dallo stato emittente nei confronti della persona,
- (c) la natura e la classificazione ai sensi della legge dello stato emittente a cui si riferisce il mandato di cattura europeo;
- (d) le circostanze in cui il reato specificato nel mandato di cattura europeo è stato commesso o si presume sia stato commesso, inclusa la data e il luogo della commissione.

(2) il passaggio della persona attraverso uno Stato deve essere controllato dai membri del Garda Siochana se l'Autorità Centrale nello Stato lo ritiene appropriato, e quando il passaggio della persone è così supervisionato, la persona è sotto la custodia di ogni membro del Garda Siochana che lo accompagna.

(3) (a) Tale sottosezione si applica agli aerei che decollano da un luogo (diverso dallo Stato) e che atterrano in un luogo programmato (diverso dallo stato) e che a bordo del quale ci sia una persona responsabile del trasporto allo stato emittente della consegna ai sensi del mandato di cattura europeo.

(b) Quando l'aereo nei confronti del quale tale sottosezione si applica, atterra (per qualsiasi ragione) nello Stato, lo stato emittente deve, per quanto concerne l'atterraggio e subito dopo che questo avvenga, fornire all'Autorità Centrale tutte le informazioni di cui alla sottosezione (1)

c) Quando l'aereo a cui tale sottosezione si applica è nello Stato, la persona di cui al paragrafo (a) che è a bordo di tale aereo deve essere considerata in transito nello Stato e a tal fine viene applicata la sottosezione (2).

(4) Quando la persona viene estradata da un terzo Stato ad un Paese membro la presente sezione si applica con le seguenti modifiche –

- a) il riferimento allo Stato dell'esecuzione si deve intendere come il riferimento ad un terzo Stato,
- b) il riferimento al mandato di cattura europeo si deve intendere come il riferimento alla richiesta di estradizione, e
- c) il riferimento allo Stato emittente si deve considerare come il riferimento al Paese Membro,

(5) nella sezione presente, per “Stato dell'esecuzione” si intende, in relazione al mandato di cattura europeo, un Paese membro (o l'autorità giudiziaria che ha ordinato l'arresto o la consegna allo Stato emittente, ai sensi del mandato di cattura europeo, della persona nei confronti della quale il mandato è spiccato).

29.- (1) Quando l'Autorità Centrale di uno Stato riceve due o più mandati di arresto europeo nei confronti di una persona, anche se non sono tutti stati emessi dallo stesso Stato emittente, l'Autorità Centrale

nello Stato deve, qualora l'Alta Corte non abbia già emesso un ordine ai sensi della sezione 15, o sottosezione (1) o (2) della sezione (16), nei confronti della persona, informare l'Alta Corte il prima possibile dal momento del recepimento di detti mandati e l'Alta Corte a sua volta deve, tenendo in considerazione tutte le circostanze, decidere di, in relazione a tali mandati di cattura europei

- (a) svolgere le funzioni ai sensi della sezione 13, o
- (b) nel caso in cui abbia già svolto tali funzioni nei confronti di uno di tali mandati di cattura europei, svolgere le funzioni ai sensi della sezione 15 o 16, nel modo in cui ritiene più appropriato.

(2) Fatta salva la generalità della sottosezione 819, l'Alta Corte deve, nel momento in cui prende una decisione ai sensi della sottosezione (19), tenere in considerazione –

- (a) la gravità del reato specificato nei mandati di cattura europei in questione,
- (b) i luoghi in cui i reati sono stati commessi o si presume siano stati commessi.
- (c) Le date in cui tali mandati di cattura europei sono stati emessi, e
- (d) se i mandati di cattura europei interessati sono stati emessi ai fini di procedere contro la persona nominata nei mandati per dare esecuzione ad una sentenza o ad una misura di sicurezza nei confronti della persona.

30.- (1) se l'Autorità centrale nello stato riceve un mandato di cattura

europeo nei confronti di una persona e una richiesta di estradizione da un terzo stato per quella stessa persona, l'Autorità Centrale dello Stato deve, se l'Alta Corte non abbia ancora emesso un'ordinanza ai sensi della sezione 15, o sottosezione (1) o (2) della sezione (16), nei confronti della persona, informare l'Alta Corte non appena ha ricevuto il mandato di cattura europeo la richiesta di estradizione, e l'Alta Corte deve, tenute in considerazione tutte le circostanze decidere se svolgere le proprie funzioni –

- (a) nei confronti del mandato di cattura europeo, ai sensi di tale Legge o
- (b) nei confronti della richiesta di estradizione, ai sensi delle Leggi sull'Estradizioni dal 1965 al 201.

(2) Fatta salva la generalità della sottosezione (1), l'Alta Corte deve, nel prendere la decisione ai sensi della sottosezione (1), tenere in considerazione –

- a) la gravità del –
 - (i) reato specificato nel mandato di cattura europeo, e
 - (ii) reato a cui si riferisce la richiesta di estradizione,
- b) i luoghi in cui il reato in questione è stato commesso o si presume sia stato commesso,
- c) la data in cui è stato spiccato il mandato di cattura europeo e la data in cui è stata fatta la richiesta di estradizione,
- d) se il mandato di cattura europeo spiccato, o la richiesta di estradizione fatta, ai fini di procedere contro la persona interessata per

l'esecuzione della sentenza o della misura di sicurezza nei confronti della persona, e

e) le disposizioni di estradizione pertinenti.

(3) se l'Autorità Centrale nello Stato riceve un mandato di cattura europeo nei confronti di una persona e lo Stato riceve la richiesta da parte del Tribunale Penale Internazionale per l'arresto o la consegna della stessa persona, l'Autorità centrale nello stato deve, se non è stato ancora emesso un ordina ai sensi della sezione 15, o della sottosezione (1) o (2) della sezione (16), nei confronti della persona, informare l'Alta Corte, e questa a sua volta non svolgerà le proprie funzioni ai sensi della presente Legge nei confronti del mandato di cattura europeo, a meno che l'arresto o la consegna della persona ai sensi di tale richiesta venga proibita, o non disposta, ai sensi della Legge dello Stato.

(4) in tale sezione "le disposizioni dell'extradizione" hanno lo stesso significato di quello che hanno nella Legge del 1965.

Capitolo 2

Emissione del Mandato di Cattura Europeo dallo Stato

31.- In tale Capitolo, (definizione)

"mandato nazionale" si intende il mandato (diverso dal mandato d'arresto europeo) emesso, per l'arresto della persona, dal tribunale dello Stato,

"Mandato di cattura europeo" si intende il mandato a cui si applica la decisione Quadro emessa dal tribunale, in conformità a tale capitolo e

ai fini de –

- a) l'arresto, nel Paese Membro, della persone, e
- b) la consegna della persona dal Paese Membro interessato allo Stato,

32.- (1) ai fini del paragrafo 2 dell'Articolo 2 della Decisione Quadro, il Ministro può, specificare i reati, ai sensi della Legge dello Stato, a cui si applica tale paragrafo. (Reati ai quali si applica l'Articolo 2.2 della decisione Quadro)

(2) il Ministro può, emendare o revocare un ordine ai sensi della presente sezione (incluso un ordine ai sensi della presente sottosezione).

(3) Tale sezione non agisce per richiedere che un ordine ai sensi della presente sezione possa entrare in vigore prima che il tribunale emetta il mandato di cattura europeo ai sensi della sezione 33.

33.- (1) Il tribunale può, per quanto concerne la richiesta presentata da o a nome del Pubblico Ministro- emettere il mandato di cattura europeo nei confronti della persona –

- a) se persuasa su basi ragionevoli del fatto che –
 - (i) un mandato nazionale sia stato emesso per l'arresto di quella persona ma tale mandato non sia stato eseguito, e
 - (ii) la persona non è nello Stato,

e

- b) dove

- (i) la persona fosse, se condannata per il reato in questione, stata passibile di un ordine di detenzione di 12 mesi e non più di 12 mesi, o
- (ii) alla persona fosse stata comminata una pena di detenzione non inferiore a 4 mesi per il reato in questione e la persona fosse obbligata a scontare tutto o parte di tale pena.

(2) il mandato di cattura europeo deve, per quanto possibile, essere compilato secondo il formato di cui all'Allegato della Decisione Quadro e deve specificare –

- a) il nome e la nazionalità della persona a cui si riferisce,
- b) il nome, indirizzo, numero di fax, indirizzo e-mail de –

- (i) l'ufficio della corte distrettuale per il dipartimento in cui si trova la corte distrettuale quando emette il mandato di cattura europeo,
- (ii) l'ufficio della circoscrizione del paese in cui il Tribunale Penale Locale si trova nel momento in cui spicca il mandato di cattura europeo,
- (iii) l'ufficio centrale dell'Alta Corte, o
- (iv) il Cancelliere del Tribunale Penale Speciale,

e se lo ritiene appropriato,

- c) il reato a cui si riferisce il mandato di cattura europeo inclusa la sua descrizione,
- d) se una condanna, sentenza o misura di sicurezza sia immediatamente applicabile nei confronti della persona, o se è stato spiccato un mandato nazionale nei confronti della persona, per il reato in questione

- e) le circostanze in cui il reato è stato commesso o si presume sia stato commesso , incluso il tempo e il luogo della sua commissione o presunta tale, e il livello di coinvolgimento o presunto livello di coinvolgimento della persona nella commissione del reato, e
- f) (i) le ammende di cui la persona nominata nel mandato di arresto europeo sarebbe passibile se condannato per il reato a cui il mandato di cattura europeo si riferisce,

(ii) quando la persona nominata nel mandato di cattura europeo è stata condannata per il reato specificato ed è stata comminata una pena, e

(iii) quando la persona nominata nel mandato di cattura europeo è stata accusata del reato in questione, ma non è stata ancora data esecuzione alla sentenza, l'ammenda a cui è sottoposta la persona nei confronti di tale reato.

(3) quando il mandato di cattura europeo non rispetta la forma di cui all'Allegato della Decisione Quadro, il mandato di cattura europeo deve, oltre a contenere le informazioni specificate nella sottosezione (2), includere altre informazioni necessarie presentate in quella forma

(4) Per eliminare qualsiasi dubbio, il mandato di cattura europeo può essere emesso nei confronti di uno o più reati.

(5) In questa sezione per "tribunale" si intende –
 - a) il tribunale che ha emesso il mandato nazionale a cui si applica il sottoparagrafo 8i) della sezione 33(1)(a), o
 - b) l'Alta Corte.

34.- Il mandato di cattura europeo emesso ai sensi della sezione 33 deve essere trasmesso al Paese membro dall'Autorità Centrale nello

Stato.

35.- (1) quando la persona viene consegnata allo Stato ai sensi del mandato di cattura europeo –

- a) il mandato nazionale emesso per il suo arresto di cui al sottoparagrafo (i) della sezione 33(1)(a),
- b) ai sensi del paragrafo (c), quando viene emesso più di un mandato nazionale, tali mandati nazionali, o
- c) dove –

- (i) viene emesso più di un mandato nazionale, e
- (ii) l’Autorità giudiziaria dell’esecuzione ha ordinato la consegna della persona nei confronti di uno o più ma non di tutti i reati specificati nel Mandato di cattura Europeo,

i mandati nazionali emessi per i reati per cui la persona viene consegnata,

possono essere attuati da tutti i membri del Garda Siochana in ogni parte dello Stato e possono essere attuati nonostante che il mandato nazionale non sia in possesso del membro quando lui o lei attuano il mandato, e il mandato di cattura nazionale in questione deve essere mostrato e una copia deve essere consegnata alla persona arrestata al momento del suo arresto, e se il mandato di arresto nazionale o una sua copia non è in possesso del membro non devono passare più di 24 ore successive al suo arresto.

(2) quando la persona viene consegnata allo Stato ai sensi del mandato di arresto europeo spiccato dall’Alta Corte (sia o no in carica come Tribunale Penale Centrale), l’Autorità Centrale nello stato deve informare per iscritto l’Ufficio Centrale dell’Alta Corte sul rilascio della persona.

36.- (1) quando la persona viene consegnata allo stato ai sensi del mandato di cattura europeo, in quel momento qualsiasi misura di sicurezza che la persona deve scontare perché gli è stata comminata una pena dal tribunale dello stato (sia prima che dopo la consegna della persona) per il reato specificato nel mandato di cattura europeo, deve essere diminuito per un massimo pari al periodo trascorso dalla persona in prigione nello stato d'esecuzione in previsione o come conseguenza dell'esecuzione del mandato di cattura europeo.

(2) Nella sezione presente per “stato d'esecuzione” si intende in relazione al mandato di cattura europeo, un Paese membro (l'autorità giudiziaria che ha ordinato l'arresto o la consegna allo Stato, ai sensi del mandato di arresto europeo, nei confronti della persona contro cui il mandato è stato spiccato).

PARTE 3

Proibizione alla consegna

37.-1 (1) la persona non sarà consegnata ai sensi della presente Legge, se

a) il suo rilascio sarebbe incompatibile con le leggi dello Stato inerenti –

- (i) la Convenzione, o
- (ii) i Protocolli alla Convenzione,

b) la consegna costituirebbe la contravvenzione a tutte le disposizioni della Costituzione (oltre che per il motivo secondo il quale, il reato specificato nel mandato di cattura europeo è un reato a cui si applica la sezione 38(1)(b)),

c) ci sono motivi ragionevoli per credere che –

- (i) il mandato di cattura europeo spiccato nei confronti della persona al fine di facilitare il suo procedimenti giudiziario o la sua pena nello stato emittente per ragioni connesse al sesso, religione, razza, etnia, origine, nazionalità, lingua, opinione politica o orientamento sessuale, o
- (ii) per il procedimento giudiziario o la pena della persona nello Stato emittente, lui o lei saranno trattati meno favorevolmente rispetto ad una persona che –
 - (I) non è del suo sesso, razza, religione, nazionalità o origine etnica,
 - (II) non ha le sue stesse opinioni politiche
 - (III) parla una lingua differente rispetto alla sua,
 - (IV) non ha il suo stesso orientamento sessuale

o,

(iii) la persona è consegnata allo stato emittente

- (I) lui o lei sarebbero stati condannati a morte, o avrebbero dovuto scontare una senza di morte loro comminatagli,
- (II) lui o lei sarebbero stati torturati o sottoposti a trattamenti disumani e degradanti

(2) In questa sezione –

Per “Convenzione” si intende la Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali stipulata a Roma il 4 Novembre, 1950 e successivamente emendata dal protocollo N. 11 siglato a Strasburgo l’11 Maggio 1994; e

Per “Protocolli alla Convenzione” si intendono i protocolli successivi alla convenzione creato in conformità con gli Articoli dal 16 al 18 della Convenzione:

- a) il Protocollo alla Convenzione siglato a Parigi il 20 marzo 1952;
- b) il Protocollo N. 4 alla Convenzione assicura alcune libertà e diritti oltre a quelli già inclusi nella convenzione e nel Primo Protocollo siglato a Strasburgo il 16 Settembre 1963;
- c) Il Protocollo N. 6 alla Convenzione riguardante l'abolizione della pena di morte siglato a Strasburgo il 28 Aprile 1983;
- d) Il Protocollo N.7 alla convenzione siglato a Strasburgo il 22 Novembre 1984

38.- (1) in relazione alla sottosezione (2), la persona non può essere consegnata allo stato emittente ai sensi di tale Legge nei confronti di un reato a meno che – (reato nei confronti del quale la persona non può essere consegnata)

- a) il reato corrisponda ad un reato ai sensi della legge dello Stato, e
 - (i) ai sensi della legge dello stato emittente il reato è punibile con la detenzione per un periodo non inferiore a 12 mesi, o
 - (ii) l'ordine di detenzione di non meno di 4 mesi è stato comminato alla persona nei confronti della quale è stato spiccato il mandato di cattura europeo nello stato emittente, e la persona deve scontare ai sensi della legge dello stato emittente tutto o parte del mandato di detenzione,

o,

- b) il reato è un reato a cui si applica il paragrafo 2 dell' Articolo 2 della Decisione Quadro, o è un reato che comprende i comportamenti specificati in quel paragrafo, e ai sensi della legge dello stato emittente il reato è punibile con la detenzione per un periodo massimo non inferiore a 3 anni.

(2) la consegna della persona allo stato emittente ai sensi di tale Legge non può essere rifiutata sulla base di, o in relazione ad un reato

tributario –

- a) nessuna tassa o imposta a cui il reato si riferisce viene imposta allo Stato, o
- b) le regole inerenti le tasse, imposte, dazi doganali o controlli sugli scambi che si applicano nello stato emittente differiscono per natura dalle regole che nello Stato si applicano alle tasse, alle imposte ai dazi doganali e ai controlli sugli scambi.

3. nella presente sezione per “reati finanziari” si intende, per il paese emittente, un reato in relazione a tasse, imposte, dazi o controllo sugli scambi.

39.- (1) la persona non può essere consegnata se le è stata concessa la grazia, ai sensi dell'Articolo 13.6 della Costituzione, per un reato costituito da un atto o da un'omissione che costituisce tutto o in parte il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato nei confronti di tale persona. (Grazia o Amnistia)

(2) La persona non è rilasciata ai sensi di tale Legge quando, lui o lei in conformità alla legge dello stato emittente, diventano immuni per effetto di amnistia o grazia, dal procedimento giudiziario o dalla pena nello stato emittente per il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato contro tale persona,

(3) la persona non viene consegnata ai sensi di tale Legge per effetto di tutte le leggi dell'Oireachtas, diventando immune da procedimenti giudiziari o da pene per il reato consistente in un atto o in un omissione che costituisce tutto o parte del reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato contro tale persona.

40.-1 (1) la persona non può essere consegnata ai sensi di tale legge

quando – 8trascorrere del tempo dalla commissione del reato)

- (a) l'atto o l'omissione che costituiscono il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato nei confronti di tale persona è un reato ai sensi della legge dello Stato, e
- (b) la persona non potrebbe, a causa del trascorrere del tempo, essere processata nello Stato per il reato menzionato per secondo.

41.- (1) la persona non può essere consegnata ai sensi di tale Legge per essere processata nello stato emittente per un reato consistente in un atto o omissione che costituisce in tutto o in parte un reato nei confronti del quale è stato già emesso il giudizio finale nello stato o in uno Stato membro (doppia incriminazione).

(2) la persona non può essere consegnata ai sensi di tale Legge per essere processata nello stato emittente per un reato consistente in un atto o omissione che costituisce in tutto o in parte un reato nei confronti del quale è stato già emesso il giudizio finale in un terzo stato, considerato che qualora la pena di detenzione è stata comminata alla persona in un terzo stato per il reato menzionato per secondo

- a) la persona ha finito di scontare la sentenza, o
- b) la persona non è più passibile ai sensi della legge del terzo stato di scontare alcun periodo di detenzione per il reato,

42.- (1) La persona non può essere rilasciata ai sensi di tale Legge se (Procedimenti nello Stato)

- a) il Pubblico Ministro o il Procuratore Distrettuale stiano considerando, ma non sanno ancora se processare la persona per il reato,
- b) nello Stato si è proceduto nei confronti della persona per un reato che

consiste in un atto o in un'omissione che costituisce in tutto o in parte il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato contro di lui o lei, o

c) Il Pubblico Ministro o il Procuratore Distrettuale, se necessario, abbiano deciso di non processare o di non entrare in una *nolle prosequi* ai sensi della sezione 12 della Legge sulla Giustizia Penale del 1924 (Amministrazione), per i processi ad una persona il cui reato consiste in un atto o in un'omissione che rappresentano in tutto o in parte il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato contro tale persona.

43.- (1) la persona non può essere consegnata ai sensi di tale Legge se il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato nei confronti di lui o lei corrisponde ad un reato ai sensi della Legge dello Stato nei confronti del quale una persona della stessa età della persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato di cattura europeo potrebbe non essere processata a causa proprio dell'età. (Età)

44.- (1) La persona non può essere consegnata ai sensi di tale Legge se il reato specificato nel mandato di cattura europeo spiccato nei confronti di tale persona sia stato commesso o si presume sia stato commesso in un luogo diverso dallo Stato emittente e l'atto o l'omissione in cui consiste il reato non costituisce, essendo stato commesso in un posto diverso dallo Stato, un reato ai sensi della legge dello stato. (Commissione del reato al di fuori dello Stato emittente)

45.- (1) la persona non può essere consegnata ai sensi di tale Legge, se – 8persone condannate *in absentia*)

a) lui o lei non erano presenti quando sono stati processati e condannati per il reato specificato nel mandato di cattura europeo, e

b) (i) alla persona non è stato notificato l'orario e il luogo in cui sarebbe

stato processato per tale reato,

(ii) alla persona non è consentito partecipare al processo per il reato in questione,

a meno che l'autorità giudiziaria emittente faccia una promessa scritta in cui si attesta che la persona sarà consegnata-

- (i) di essere processata nuovamente per quel reato, o per avere l'opportunità di un nuovo processo per quel reato,
- (ii) di avergli notificato l'orario e il luogo in cui si svolgerà il nuovo processo per il reato interessato, e
- (iii) di acconsentire alla presenza quando il nuovo processo avrà luogo

46.- La persona che, a causa della sua posizione o dell'incarico che ricopre, è ai sensi della Legge dello Stato immune da procedimenti per qualsiasi tipo di reato, non può, mentre detiene tale incarico o tale posizione, essere consegnato ai sensi della presente Legge. (Immunità dal procedimento)

PARTE 4

VARIE

47.- La Sezione 3 della Legge del 1965 è emendata da – (Emendamento alla sezione 3 della Legge del 1965).

a) l'inserimento nella sottosezione (1) della seguente definizione:

“paese include i territori per le cui relazioni esterne è responsabile il paese interessato”